



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1350**

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER UN PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ENRICO CAMERONI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito anche “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 611 del 28 ottobre 2014 con cui, tra l'altro, è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari, il Sig. Enrico Cameroni, nato a Vigevano (PV) il 17 maggio 1980;

PREMESSO che con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. 13353 del 3 marzo 2020), Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte del Sig. Enrico Cameroni;

PREMESSO che con note del 20 marzo 2020 (prot. n. 15591) e dell'8 aprile 2020 (prot. n. 18442) Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa alle condotte segnalate poste in essere dal consulente;

PREMESSO che Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha segnalato che i conti correnti delle Sigg.re [omissis] (anni [omissis]) e di quest'ultima e della Sig.ra [omissis] (anni [omissis] e madre della Sig.ra [omissis]) presentavano un elevato numero di prelievi in contanti mediante



carta di debito Bancomat presso la filiale di [omissis], di cui la Sig.ra [omissis] ha contestato la legittimità;

PREMESSO che dalle verifiche poste in essere dall'intermediario, in base alle dichiarazioni rese dalla predetta cliente, nel periodo 2017-2019, risultano essere stati eseguiti dai conti di loro pertinenza prelievi per un totale di 67.500,00 euro a valere sul conto della Sig.ra [omissis] e un totale di 35.500,00 euro a valere sul conto cointestato alle Sigg.re [omissis] e [omissis], come dettagliato nelle seguenti tabelle:

<b>Tabella 1</b>							
<b>Prelievi effettuati con la tessera n. [omissis] a valere sul conto corrente n. [omissis] intestato alla Sig.ra [omissis]:</b>							
Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo
15.03.18	[omissis]	10.07.18	[omissis]	07.01.19	[omissis]	12.07.19	[omissis]
29.03.18	[omissis]	20.07.18	[omissis]	23.01.19	[omissis]	19.07.19	[omissis]
06.04.18	[omissis]	30.07.18	[omissis]	31.01.19	[omissis]	26.08.19	[omissis]
09.04.18	[omissis]	22.08.18	[omissis]	01.02.19	[omissis]	26.08.19	[omissis]
16.04.18	[omissis]	14.09.18	[omissis]	25.02.19	[omissis]	30.08.19	[omissis]
23.04.18	[omissis]	24.09.18	[omissis]	12.03.19	[omissis]	03.09.19	[omissis]
27.04.18	[omissis]	15.10.18	[omissis]	13.03.19	[omissis]	25.09.19	[omissis]
04.05.18	[omissis]	05.11.18	[omissis]	22.03.19	[omissis]	02.10.19	[omissis]
15.05.18	[omissis]	19.11.18	[omissis]	15.04.19	[omissis]	15.10.19	[omissis]
23.05.18	[omissis]	27.11.18	[omissis]	18.04.19	[omissis]	15.10.19	[omissis]
24.05.18	[omissis]	28.11.18	[omissis]	26.04.19	[omissis]	18.10.19	[omissis]
29.05.18	[omissis]	03.12.18	[omissis]	10.05.19	[omissis]	30.10.19	[omissis]
01.06.18	[omissis]	04.12.18	[omissis]	27.05.19	[omissis]	06.11.19	[omissis]
13.06.18	[omissis]	12.12.18	[omissis]	14.06.19	[omissis]	04.12.19	[omissis]*
03.07.18	[omissis]	14.12.18	[omissis]	25.06.19	[omissis]		
09.07.18	[omissis]	17.12.18	[omissis]	03.07.19	[omissis]		
<b>Totale.....</b>							<b>67.500</b>

\* Prelievo che la Banca ha dichiarato essere stato effettuato alle ore 8.55.



Tabella 2							
Prelievi effettuati con la tessera n. [omissis] a valere sul conto corrente n. [omissis] intestato alle Sigg.re [omissis] - [omissis]:							
Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo
26.06.17	[omissis]	13.11.17	[omissis]	03.05.18	[omissis]	04.07.19	[omissis]
28.06.17	[omissis]	06.12.17	[omissis]	04.09.18	[omissis]	19.07.19	[omissis]
10.07.17	[omissis]	11.12.17	[omissis]	04.10.18	[omissis]	19.07.19	[omissis]
20.07.17	[omissis]	16.01.18	[omissis]	23.10.18	[omissis]	29.08.19	[omissis]
27.07.17	[omissis]	17.01.18	[omissis]	05.11.18	[omissis]	25.09.19	[omissis]
03.08.17	[omissis]	08.02.18	[omissis]	16.01.18	[omissis]	25.09.19	[omissis]
13.09.17	[omissis]	23.02.18	[omissis]	08.01.19	[omissis]	29.10.19	[omissis]
03.10.17	[omissis]	26.02.18	[omissis]	07.02.19	[omissis]	06.11.19	[omissis]
18.10.17	[omissis]	12.03.18	[omissis]	05.03.19	[omissis]	04.12.19	[omissis]**
26.10.17	[omissis]	29.03.18	[omissis]	08.04.19	[omissis]		
07.11.17	[omissis]	09.04.18	[omissis]	24.06.19	[omissis]		
<b>Totale.....</b>							<b>35.500</b>

PREMESSO che con nota dell'8 aprile 2020, l'intermediario ha trasmesso ulteriore documentazione idonea a dimostrare che il Sig. Cameroni ha posto in essere diverse operazioni di prelievo sui conti corrente intestati alle predette clienti in assenza delle stesse;

CONSIDERATO che la Sig.ra [omissis], per il tramite del proprio rappresentante legale, presentava reclamo alla Banca, rappresentando che *“nel corso degli anni il Sig. Cameroni ha percepito dalla Sig.ra [omissis] e dalla madre, [omissis], la somma di € 1.000,00 mensili per attendere ai loro affari, pur essendo dipendente della Banca, aveva altresì la disponibilità dei loro bancomat per effettuare prelievi dai loro conti, le ha convinto a costituire la società [omissis]”* e che era stato proposto alla stessa *“un investimento consistente nell'acquisto di un lingotto d'oro che è costato alla Sig.ra [omissis] 21.500,00 euro senza che questa sia mai entrata nel possesso del bene e nemmeno sappia dove sia”*;

\*\* Prelievo che la Banca dichiara essere avvenuto mediante la tessera n. [omissis] alle ore 8.55.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, con riferimento al conto della Sig.ra [omissis], n. [omissis], Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentava che il Sig. Cameroni, in data 12 dicembre 2018, modificava le modalità di inoltro delle comunicazioni della Banca alla cliente da cartaceo, mediante invio per posta ordinaria, a elettronico, precisando che a seguito di tale condotta *“la Sig.ra [omissis] per quasi un anno non riceveva comunicazioni ufficiali inerenti il suo rapporto di contro corrente”*;

CONSIDERATO che, nel corso delle verifiche, Banco di Desio e della Brianza S.p.A. contattava la Sig.ra [omissis] la quale dichiarava:

- *“di aver ricevuto dal Sig. Cameroni una richiesta di pagamento di € 50.000,00 per l'attività di consulenza finanziaria, legale e fiscale;*
- *che il Sig. Cameroni insisteva affinché il [omissis] di quest'ultimo fosse inserito quale erede nel proprio testamento;*
- *che da diversi anni, con la Sig.ra [omissis] (madre della Sig.ra [omissis]), effettuava pagamenti mensili di importo di € 1.000 per l'attività di consulenza finanziaria svolta dal Sig. Cameroni e che tali pagamenti avvenivano con prelievo diretto da parte del Sig. Cameroni mediante l'utilizzo di tessera Bancomat a lei intestata;*
- *di aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Cameroni, la nomina di quest'ultimo come amministratore di sostegno nel caso di futura incapacità della stessa;*
- *di aver costituito la società [omissis] a seguito di insistenze del Sig. Cameroni, sopportandone i costi;*
- *di aver acquistato dei lingotti d'oro del valore di € 21.500,00;*
- *di aver richiesto nel marzo del 2018, su suggerimento del Sig. Cameroni, una tessera Bancomat consegnata a quest'ultimo al fine di permettere il prelievo mensile dei compensi dovuti per la consulenza ed eventualmente per agevolare le operazioni di prelievo nel caso la stessa fosse stata impossibilitata a recarsi in Filiale”*;

PREMESSO che, nel corso del controllo ispettivo condotto dall'intermediario presso l'Ufficio del consulente, sono stati ritrovati, in un cassetto in dotazione al Sig. Cameroni, due tessere bancomat (n. [omissis] e n. [omissis]) intestate alla Sig.ra [omissis] e alla Sig.ra [omissis] che risultavano detenute unitamente ai relativi codici pin;

PREMESSO che, nel corso del suddetto controllo ispettivo condotto dall'Intermediario, si rinveniva la seguente modulistica non compilata ma sottoscritta dalla clientela:

- un modulo di bonifico per la detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio firmato dalla Sig.ra [omissis];
- un modulo di bonifico a firma della Sig.ra [omissis];
- un modulo di bonifico e distinta di versamento/cambio assegni/rilascio assegni circolari firmato dalla Sig.ra [omissis];
- una distinta di versamento/cambio assegni/rilascio assegni circolari firmato dal Sig. [omissis];
- n. 3 questionari di adeguata verifica a nome di [omissis] (del 4 dicembre 2019) e [omissis] (del 4 dicembre 2019 e del 25 maggio 2017);

PREMESSO che la Banca rinveniva ulteriori n. 44 documenti riferibili a diversi clienti ma risultati privi di firma degli stessi. Di questi:



- n. 38 inerisce a questionari Mifid (n. 10), moduli di identificazione e adeguata verifica (n. 15), documentazione relativa al servizio di gestione di portafogli e di consulenza (n. 5), modulistica di adeguamento alla normativa FATCA (n. 3), contratti relativi a servizi di investimento prestati dalla Banca (n. 3), un contratto di richiesta di Carta di Credito e un contratto Bancomat/Maestro;
- n. 6 documenti si riferiscono a disposizioni di operazioni che Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha dichiarato essere state eseguite e rappresentante nella seguente tabella:

Operazione	Cliente
[omissis]	[omissis]
[omissis]	[omissis]
[omissis]	[omissis]
[omissis]	[omissis]
[omissis]	[omissis]
[omissis]	[omissis]

PREMESSO che dalle ulteriori verifiche condotte dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sul conto intestato alla Sig.ra [omissis] emergeva che, in data 17 luglio 2019, risultava essere stato emesso un assegno del valore di € 21.500,00, incassato dalla società [omissis] di [omissis], per l'acquisto di un lingotto d'oro che lo stesso intermediario, a seguito di ulteriori accertamenti, ha dichiarato essere stato depositato presso una cassetta di sicurezza della filiale di [omissis] del Banco di Desio e della Brianza intestata al Sig. Cameroni;

ESAMINATA la nota del 14 gennaio 2020 sottoscritta dal consulente, trasmessa dall'Intermediario;

CONSIDERATO che le giustificazioni addotte dal consulente non risultano idonee a escludere l'antigiuridicità delle condotte riscontrate (sopra esposte) e che in particolare il consulente ha dichiarato:

- con riguardo ai prelievi eseguiti dai conti correnti delle clienti, che “[i]n assenza di alcuna contestazione, tali movimentazioni sono di fatto state confermate dalla signora come legittime e ritenute dalle medesime operazioni effettivamente disposte da loro”, e che “l’ammontare dei prelievi è sicuramente in linea con le esigenze di spesa ordinarie delle signore e con il loro patrimonio complessivo ed il connesso rendimento”;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- che “[l]a circostanza della consegna diretta da parte mia, avvenuta nella mattinata del 9 dicembre 2019, agli ispettori dei due bancomat nel cassetto dell’ufficio in mia dotazione, non fa altro che confermare la mia buona fede in tale situazione”;
- con riferimento ai documenti risultati privi di firma dei clienti, che i documenti inerenti alle n. 6 operazioni riportate in tabella “sono unicamente bozze in copia di documenti. I documenti in originale compilati e sottoscritti dai clienti sono conservati presso la vostra sede centrale di Desio”, indicando che “i moduli in discorso servivano nel caso di operazioni disposte urgentemente dal cliente, che però non poteva essere presente per effettuarla. Diversamente, circa l’ulteriore documentazione (n. 38 documenti) il consulente dichiarava che “sono documenti o contratti che erano stati stampati, ma poi ristampati e fatti firmare”.

CONSIDERATO che con nota del 20 marzo 2020 la Banca forniva copia della nomina del Sig. Cameroni quale amministratore di sostegno della cliente Sig.ra [omissis], evidenze in merito alle modifiche delle modalità di inoltro delle comunicazioni dall’Intermediario a quest’ultima, un riscontro in ordine all’avvenuta restituzione alla richiamata cliente del lingotto d’oro custodito in una cassetta di sicurezza del consulente, nonché rappresentava che le seguenti cinque operazioni sono risultate prive della firma dei clienti:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, sussistono, a carico del consulente finanziario, Sig. Enrico Cameroni, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle fattispecie di:

- acquisizione, anche temporaneamente, di disponibilità di somme e di valori di pertinenza della clientela;
- ricezione di modulistica prefirmata in bianco;
- perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti;
- ricezione della nomina di amministratore di sostegno da parte di una cliente in caso di futura incapacità della stessa;
- utilizzo di codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

CONSIDERATO che tali fattispecie configurano le seguenti ipotesi di violazione previste dal Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver:
  - acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza della clientela;
  - ricevuto modulistica prefirmata in bianco;
  - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
  - ricevuto la nomina di amministratore di sostegno da una cliente nel caso di futura incapacità della stessa;



- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di due clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra rappresentato e della documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, sussistono a carico del Sig. Enrico Cameroni elementi che fanno presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge e di disposizioni generali e particolari emanate in forza del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e il perfezionamento di operazioni non autorizzate sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione agli atti come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, la gravità degli elementi presuntivi di perfezionamento delle suddette violazioni ascrivibili al Sig. Enrico Cameroni è rinvenibile nelle seguenti circostanze:

- nel danno significativo cagionato ai clienti, sostanziatosi nell'acquisizione, nell'arco temporale 2017-2019, di somme di danaro per un importo complessivo pari a 103.000,00 euro di cui:
  - o 67.500,00 euro in danno della cliente Sig.ra [omissis], di anni [omissis];
  - o 35.5000,00 euro in danno della cliente Sig.ra [omissis], di anni [omissis] e madre della Sig.ra [omissis];
- nelle modalità con cui è avvenuta l'acquisizione attraverso l'utilizzo di tessere Bancomat intestate alle richiamate clienti e dei relativi codici pin di cui il consulente aveva la completa disponibilità, nonché, con riguardo alla Sig.ra [omissis], la modifica delle modalità di inoltro delle comunicazioni della banca alla cliente;
- nell'aver temporaneamente acquisito l'assoluta disponibilità di un lingotto d'oro del valore di 21.500,00, di esclusiva proprietà di una cliente, depositandolo presso una propria cassetta di sicurezza senza il consenso della stessa;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- nella pluralità di condotte illecite poste in essere da consulente e la loro reiterazione in un breve arco temporale (marzo 2017 - dicembre 2019);

RITENUTA, pertanto, la rilevanza degli elementi agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori, nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Enrico Cameroni e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, lo stesso reiteri le condotte sopra indicate o ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTE, pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Enrico Cameroni di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari;

RITENUTA la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Enrico Cameroni dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, in considerazione della gravità delle condotte sopra rappresentate e del pericolo di una loro reiterazione;

#### DELIBERA

che il Sig. Enrico Cameroni, nato a Vigevano (PV) il 17 maggio 1980, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'Organismo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno.





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti